



# Comune di Cannello ed Arnone

Provincia di Caserta

## VERBALE ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<u>N. 23 del Registro</u>	<b>OGGETTO: Adozione Regolamento Polizia Mortuaria.</b>
<u>Data 15/11/2008</u>	

L'anno **DUEMILAOTTO**, il giorno **quindici** del mese di **Novembre** alle ore **16,20** nella Palestra Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **06/11/2008** prot. **12863**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

Sono presenti: il Sig. **dr. Pasqualino EMERITO - Sindaco**;

Dei Consiglieri Comunali, presenti n° 12 e assenti, sebbene invitati, n° 5 come segue:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	DI PUORTO Maurizio	X		9	GALASSO Giustino	X	
2	FRATTASIO Agostino	X		10	DELLA VALLE Massimiliano	X	
3	DI BENEDETTO Luigi	X		11	AMBROSCA Mario	X	
4	DI TELLA Raffaele	X		12	AMBROSCA Raffaele		X
5	PAOLELLA Rosamaria	X		13	GALASSO Giuseppe		X
6	MASSIMILLA Luigi	X		14	DELLA VALLE Aniello		X
7	CIARAMELLA Giovanni	X		15	BELFORMATO Domenico		X
8	BOVENZI Giuseppe	X		16	AMBROSCA Antonio		X

Presiede l'adunanza il **Geom. Giovanni CIARAMELLA** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dott.sa Enza FONTANA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente T.U.E.L.;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi interessati, ciascuno per la propria competenza, si sono espressi di parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 T.U.E.L. 267/2000;

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Vista che l'art. 9 della Legge 12/2001 prevede che ogni Comune debba dotarsi del Regolamento di Polizia Mortuaria da inviare successivamente alla Consulta Regionale per l'approvazione;

Vista la nota regionale prot. 2008.0635467 del 18/07/2008, assunta al protocollo di questo Ente in data 23/07/2008 con la quale si invitava questo Ente a provvedere all'approvazione del succitato regolamento;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere a quanto richiesto;

### P R O P O N E

Di approvare il Regolamento di disciplina dei Servizi Mortuari.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Responsabile di Settore;

Visto e letto il Regolamento che disciplina i Servizi Mortuari, predisposto dall'ufficio interessato al servizio;

Il Presidente del Consiglio illustra l'argomento;

Passa la parola al Sindaco che precisa che nel Comune di Canello ed Arnone vi è il problema dei rifiuti relativi all'involucro dei ceri che costituiscono rifiuti speciali; il Sindaco invita la popolazione ad utilizzare ceri privi dell'involucro così da evitare il problema dello smaltimento.

Ritenuto dover provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

### D E L I B E R A

- Di approvare in ogni sua parte il regolamento che disciplina i Servizi Mortuari in ogni sua parte;
- Incaricare il Responsabile del Settore di provvedere a tutti gli atti consequenziali.



# COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

## PROVINCIA DI CASERTA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE


SETTORE: AFFARI GENERALI	Servizio Interessato _____
<b>OGGETTO:</b>	Adozione Regolamento Servizi Mortuari.

Competenza	Residui
------------	---------

Somma stanziata	€	
Variazione in aumento	€	
Variazione in diminuzione	€	
Somma già impegnate	€	
Somme disponibili	€	
Il Responsabile del Servizio Finanziario		

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 153, c. 5 del D. Lgs. 18,8,2000 n. 267  
**ATTESTA**  
come dal prospetto al lato, la copertura finanziaria della spesa complessiva di € \_\_\_\_\_

**Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -**  
**Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto**


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> _____
	_____
	_____
Data _____	Il Responsabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> _____
	_____
	_____
Data _____	Il Responsabile _____

Data della seduta		
G.	M.	ANNO
15	11	2008
Ore 16,20		

La presente proposta è stata <b>APPROVATA</b>	
<input type="checkbox"/>	dalla Giunta
<input checked="" type="checkbox"/>	dal Consiglio
firme	

Deliberazione n° <u>23</u> DEL <u>2008</u>
--

il Segretario Verbalizzante




**Comune di Cannello ed Arnone**

**Provincia di Caserta**

**Telefono 0823856176**

**Fax 0823856050**

**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

**e.mail: [anagrafe.cannelloarnone@virgilio.it](mailto:anagrafe.cannelloarnone@virgilio.it)**

*SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA*

**REGOLAMENTO**

**DISCIPLINA**

**SERVIZI MORTUARI**

# *TITOLO I*

## *DISPOSIZIONI GENERALI*

### **ARTICOLO 1**

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei Cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D. P. R. 10/09/1990 n° 285; del titolo VII del R. D. 09/07/1939, n° 12385 sull'Ordinamento dello Stato Civile e del titolo VI del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27/07/1934 n° 1265.

### **ARTICOLO 2**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite l'U. S. L. competente per territorio, i custodi dei cimiteri, i necrofilii o ditta incaricata, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

### **ARTICOLO 3**

L'U. S. L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per l'assicurare il regolare servizio.

## *TITOLO II*

### *SERVIZI DEI CIMITERI*

### **ARTICOLO 4**

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che hanno avuto, durante la loro vita, la residenza nel Comune ;
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero ;
- d) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, autorizzati al trasporto in questo Comune dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'evento ;
- e) I nati morti ed i prodotti del concepimento ;
- f) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali fino al 3° grado di persone residenti in questo Comune, concessionarie di loculi;
- g) i resti mortali e le urne cinerarie delle persone sopra elencate concessionarie di cellette – ossario;
- h) le salme, tumulate in altri cimiteri, del coniuge o dei figli di persone che hanno, al momento della richiesta, la residenza nel Comune di Canello ed Arnone.

### **ARTICOLO 5**

In tutti i cimiteri comunali sarà assicurato un servizio di custodia.

Il responsabile del servizio garantisce la custodia e la manutenzione del cimitero e dei servizi che in esso si svolgono, in particolare :

- per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che ha autorizzato il trasporto del feretro in quel cimitero, che gli deve essere consegnata da che è stato incaricato ad esso;
  - presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la causa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità ;
  - sorvegli i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
  - iscrive sull'apposito registro, vidimato dal Sindaco in unico esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal regolamento di cui al D. P. R. 10/09/1990 n° 285, nonché le variazioni conseguenti alle esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti ecc.; Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi.
  - cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
  - regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
  - sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
  - regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco, conservando le chiavi del cancello ;
  - durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
  - vigila e si accerta che ogni intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
  - controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
  - dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
  - è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.
- Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore o la ditta convenzionata che ha in particolare i seguenti compiti:
- eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni ecc.;
  - durante le suddette operazioni devono essere indossati capi di vestiario avuti in dotazione dalla amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
  - su richiesta del custode devono immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti, ordinate dalle autorità;
  - attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
  - provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
  - non possono, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri nè accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
  - svolgere tutte quelle incombenze che gli verranno richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

## ARTICOLO 7

I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza sindacale.

Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi a chiave.

## **ARTICOLO 8**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o contegno irriverente o comunque in contrasto con l'autorità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nel cimitero a persone con cani ad altri animali ne a fanciulli di età inferiore a dieci anni, se non accompagnati da adulti.

## **ARTICOLO 9**

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, con l'eccezione dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

Per il trasporto dei materiali di costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Sindaco nell'intesa che l'ingombro, il peso, la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

## **ARTICOLO 10**

Gli esecutori dei lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.

Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

## **ARTICOLO 11**

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

I fiori appassiti saranno, a cura del custode, rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro. In mancanza vi provvede il custode.

## **ARTICOLO 12**

Le lapidi, le croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Sindaco.

### *TITOLO III*

### *DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE*

## **ARTICOLO 13**

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto a da un loro delegato (anche impresa funebre) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

## **ARTICOLO 14**

Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al **Sindaco la causa della morte** mediante la compilazione di apposita scheda ISTAT.

## **ARTICOLO 15**

Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.

## **ARTICOLO 16**

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'U. S. L. competente il quale dipende per tale funzione dal coordinatore sanitario dell'U. S. L. che ha provveduto alla sua nomina.

## **ARTICOLO 17**

Nel caso di rinvenimento di pezzi di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla autorità giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati all'autorità giudiziaria per il rilascio del nulla osta al seppellimento.

## **ARTICOLO 18**

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo 1 del regolamento di Polizia mortuaria D. P. R. 10/09/90 n° 285.

### *TITOLO IV PERIODO DI OSSERVAZIONE*

## **ARTICOLO 19**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di cui all'art. 9 Capo II del D.P.R. N° 285/1990.

## **ARTICOLO 20**

Durante il periodo di osservazione, il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

## **ARTICOLO 21**

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone;

- a) Morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle;
- b) Morte in seguito ad incidente, sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;
- d) A seguito di espressa richiesta della famiglia.

## **ARTICOLO 22**

Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nei Capi 2 e 3 del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990 n° 825.

## *TITOLO V* *PERMESSO DI SEPPELLIMENTO*

### **ARTICOLO 23**

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

### **ARTICOLO 24**

Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

### **ARTICOLO 25**

I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere dall'incaricato del trasporto consegnati al custode del cimitero e da questi conservati.

## *TITOLO VI* *TRASPORTO DEI CADAVERI*

### **ARTICOLO 26**

Il trasporto delle salme al cimitero viene effettuato come segue:

- a) A cura e carico della famiglia attraverso ditte specializzate;
- b) A carico del Comune, in casi di eccezionale gravità, autorizzati dal Sindaco.

### **ARTICOLO 27**

La gestione del trasporto funebre è affidato a ditte private sufficientemente attrezzate, idonee allo scopo e lasciato alla libera concorrenza.

L'Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale potrà decidere che il servizio sia esercitato direttamente dal Comune che ne determinerà le modalità di funzionamento e le norme che disciplineranno l'applicazione delle tariffe.

### **ARTICOLO 28**

L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

### **ARTICOLO 29**

Il trasporto delle salme viene effettuato negli orari, secondo le modalità e seguendo i percorsi stabiliti con ordinanza Sindacale.

### **ARTICOLO 30**

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala delle autopsie o al cimitero è seguito il carro chiuso, rivestito internamente di lamiera o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dall'U.S.L. competente la quale ne controlla periodicamente lo stato di manutenzione.

La dichiarazione di idoneità, rilasciata dall'U.S.L. competente, deve essere conservata nel carro.

### **ARTICOLO 31**

Il trasporto del cadavere, di resto mortale o di ossa umane fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

## *TITOLO VII INUMAZIONE*

### **ARTICOLO 32**

Nel cimitero possono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi comunicando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

I campi di inumazione vanno istituiti ed individuati con apposita deliberazione consiliare.

Il Comune potrà istituire anche zone per l'inumazione di persone aventi religione diversa da quella cattolica.

### **ARTICOLO 33**

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteorologiche che lontano dalle fosse stesse.

### **ARTICOLO 34**

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno dello spessore non inferiore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli od altro materiale non decomponibile.

### **ARTICOLO 35**

Ogni feretro deve essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti al momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

### **ARTICOLO 36**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle intemperie e portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata a cura del Comune una targhetta marmorea del nome e cognome del defunto e della data del decesso.

## **ARTICOLO 37**

Per quanto non previsto nel presente titolo, si osservano in particolare, le disposizioni contenute nel Capo 14 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990 n° 285.

## *TITOLO VIII TUMULAZIONI*

### **Articolo 38**

Le salme possono essere tumulate:

- a) In loculi separati per sepolture individuali costruiti dal Comune;
- b) In gruppi di famiglia costruiti dal Comune;
- c) In loculi costruiti in Cappelle private.
- d) In tombe o edicole funerarie.

### **ARTICOLO 39**

I loculi possono essere a più piani sovrapposti (fino ad un massimo di 5) comunque consentendo sempre l'accesso diretto del feretro dall'esterno.

### **ARTICOLO 40**

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 n° 285.

### **ARTICOLO 41**

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

### **ARTICOLO 42**

Per quanto non previsto nel presente titolo si osservano le norme di cui al Capo 15 del D.P.R. 285/90.

## *TITOLO IX ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI*

### **ARTICOLO 43**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **ARTICOLO 44**

Le salme possono essere esumate, prima del tempo prescritto:

- a) dietro ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle.

## **ARTICOLO 45**

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi da maggio a settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla inumazione e l'Ufficiale Sanitario dichiari che esse può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

## **ARTICOLO 46**

Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

## **ARTICOLO 47**

Le ossa ed i resti che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deporle in cellette – ossario avuti in concessione.

In questo caso le ossa o i resti devono essere racchiuse in una cassetta di zingo come prescritto dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990 n° 285.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/9/1982 n° 915 e devono esser5e smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

## **ARTICOLO 48**

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

Coloro che provvedono alla estumulazione delle salme tumulate in sepolture a concessione superiore a cinquanta anni, prima del periodo di concessione del loculo, lasciando libero lo stesso, hanno diritto alla concessione gratuita di un miniloculo o, in alternativa, al rimborso pari al 30% del costo del miniloculo riferito al momento della estumulazione.

I loculi liberati a seguito di estumulazione, prima di essere nuovamente dati in concessione, dovranno essere ristrutturati a cura del Comune.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

I loculi che sono liberi o si libereranno a seguito di estumulazione, saranno riassegnati in ordine progressivo di numerazione, con agevolazione di prezzo, in percentuale, da definire da parte della Giunta Municipale.

## **ARTICOLO 49**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi tempo, le estumulazioni di feretri per il trasporto in altro cimitero o all'interno del medesimo cimitero per consentire la riunione di feretri nei gruppi di famiglia o per la traslazione di salme tumulate in via provvisoria in loculo assegnato ad altri, previo accertamento e dichiarazione da parte del coordinatore sanitario che l'operazione può eseguirsi senza alcun pericolo per la salute pubblica.

# *SEPOLTURE E CONCESSIONI*

## **ARTICOLO 50**

Nel piano regolatore dei cimiteri, saranno previste aree da destinare alla costruzione di manufatti, costruiti dal Comune, relativamente a sepolture individuali (loculi, ossari etti) e sepolture di famiglia (gruppi – famiglia).

## **ARTICOLO 51**

Nei cimiteri comunali esistono le seguenti specie di sepolture:

- a) Sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
- b) Sepoltura a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
  - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune in colombari;
  - 2) Cellette – ossario pure costruite dal Comune in colombari per la tumulazione di ossa e resti;
  - 3) loculi per tumulazioni individuali costruite per gruppi famiglia;
  - 4) Tombe e edicole funerarie private esistenti nei cimiteri.

## **ARTICOLO 52**

La sepoltura è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso.

## **ARTICOLO 53**

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:

- a) Concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 99;
- b) Concessione di loculi costruiti dal Comune per gruppi di famiglia anni 99;
- c) Concessione di cellette – ossario costruite dal Comune per tumulazione di ossa o di resti anni 40.

Tutte le concessioni, alla scadenza sono rinnovabili.

La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di adozione del piano regolatore dei cimiteri.

## **ARTICOLO 54**

I concessionari, entro 60 giorni dall'assegnazione del loculo, sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale e del costo delle opere per le sepolture costruite a cura del Comune, ed alla stipula della relativa concessione.

Le norme relative alla concessione dei loculi per gruppi di famiglia entreranno in vigore dopo la loro realizzazione e previa individuazione delle tipologie da parte della Commissione urbanistica.

## **ARTICOLO 55**

La concessione del diritto di sepolture è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e Concessionario sarà oggetto di apposita convenzione annessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamenti, anche future in quanto applicabili.

## **ARTICOLO 56**

La sepoltura individuale di cui alla lettera a) dell'articolo 53, può concedersi solo in presenza della salma e se la famiglia del deceduto non è già concessionaria di loculi.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Comune. Nel caso in cui vengano presentate nello stesso giorno più richieste di assegnazione di sepolture individuali, e sorgano dubbi ed incertezze in merito all'ordine progressivo di assegnazione delle sepolture, si fa riferimento all'ora della morte indicata nel certificato necroscopico.

Per l'assegnazione dei gruppi famiglia si rinvia ad appositi bandi stabiliti dall'Amministrazione Comunale al momento della loro realizzazione; in ogni caso criteri prioritari, per il diritto all'acquisizione, sono da considerarsi:

- 1) la richiesta al momento del decesso di un congiunto fino al 3° grado o del coniuge;
- 2) la presenza all'interno del cimitero di un defunto collaterale fino al 3° grado o del coniuge.

## ARTICOLO 57

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali di cellette a colombaio devono corrispondere a quanto stabilito dalle vigenti leggi. La loro esecuzione è autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del coordinatore sanitario dell'A. S. L. e su parere della commissione edilizia.

## ARTICOLO 58

Per le sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) Tumulazione di salma;
- 2) Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) Traslazione da altro cimitero;
- 4) Concessione al coniuge superstite o collaterale con comprovata documentazione o all'ascendente o discendente o collaterale di 3° grado, del loculo successivo secondo la numerazione progressiva del quadro al momento del decesso o della traslazione di salma effettuata ai sensi della lettera g) del precedente art. 4. Il coniuge superstite o il convivente avranno diritto alla concessione del secondo loculo anche se non rientrano nell'elenco di cui all'art. 4) del presente Regolamento.
- 5) Concessione ai genitori di figli portatori di handicap del terzo loculo, in caso di morte del figlio, in ordine al successivo secondo la numerazione progressiva del quadro al momento del decesso. La concessione del terzo loculo è consentita anche per il genitore superstite ed il figlio portatore di handicap in caso di morte di un genitore. L'handicap dovrà essere documentato da apposita certificazione medica.
- 6) Traslazione per riunificazione di coniugi defunti.

La concessione in vita del secondo loculo decorre dalla data di tumulazione della salma a cui è destinato e comporta il pagamento di un supplemento del costo attuale del loculo:

- del 50% se l'età del richiedente non superiore ai 40 anni;
- del 30% se non superiore ai 55 anni;
- del 10% se non superiore ai 65 anni.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1).

## ARTICOLO 59

Nelle costruzioni a colombaia per file sovrapposte la numerazione verrà eseguita per file verticali, procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, e non potranno essere concessi più di due loculi contemporaneamente, a meno che non si tratti di decessi plurimi.

## **ARTICOLO 60**

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata una lapide di marmo, a cura e spese del concessionario.

Relativamente ai loculi di nuova costruzione la lapide di marmo è concessa insieme al loculo stesso.

I disegni delle lapide, eventuali fregi, ornamenti e iscrizioni che superano l'ingombro del prospetto esterno della facciata, sono subordinati (previo parere della Commissione Edilizia) all'autorizzazione del Sindaco.

## **ARTICOLO 61**

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa edicole private, previo licenza edilizia.

## **ARTICOLO 62**

Le sepolture private esistenti non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Le spese di manutenzione delle sepolture private, sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e con spese a carico degli inadempienti, da recuperarsi coattivamente a norma di legge.

## **ARTICOLO 63**

Il diritto d'uso delle sepolture private e dei gruppi famiglia è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia e comunque alle persone espressamente indicate nell'atto di concessione. Tuttavia salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia ma legate ad essa da vincoli di parentela, affinità o amicizia.

## **ARTICOLO 64**

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

La traslazione di salma, per volontà del concessionario, ad esclusione delle concessioni perpetue, comporta automaticamente la retrocessione del loculo liberato al Comune senza diritto ad alcun rimborso.

## **ARTICOLO 65**

La revoca può essere esercitata dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Municipale per eccezionali esigenze di pubblica utilità. In tal caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.

## **ARTICOLO 66**

La decadenza può essere dichiarata dal Comune concessionario con motivata deliberazione della Giunta Municipale, previa regolare diffida, per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

## **ARTICOLO 67**

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salme.

La rinuncia dà luogo al rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo triennio della concessione, di un terzo entro 10 anni e di un quarto entro il 25° anno.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti relativi a gruppi di famiglia a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

## **ARTICOLO 68**

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

## **ARTICOLO 69**

In caso di necessità di tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco autorizza la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto.

## **ARTICOLO 70**

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile durante il periodo della sua durata.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

## **ARTICOLO 71**

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca previsto dall'art. 68, ultimo comma.

## *TITOLO XI*

### *SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE*

## **ARTICOLO 72**

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare, l'apposizioni di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti o altri manufatti.

Nella relativa autorizzazione concessa dal Sindaco devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera sulle sepolture.

All'atto della esumazione ordinaria della salma, il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.

Nessun diritto è dovuto per le concessioni.

## **ARTICOLO 73**

L'Amministrazione provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione di Consiglio Comunale che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

### *TITOLO XIII* *SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO*

#### **ARTICOLO 74**

Per la concessione ed uso delle cappelle private fuori dal cimitero comunale, si applicano le norme di cui agli artt. 102 e 106 del regolamento approvato con D. P. R. 10/09/90 n° 285.

### *TITOLO XIV* *DISPOSIZIONI FINALI*

#### **ARTICOLO 75**

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n° 1265 e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 76**

Le concessioni di durata superiore a quello previsto dall'art. 53, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D. P. R. 21/10/1975, n° 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D. P. R. n° 285/1990.

La tassa pagata a qualunque titolo per il possesso dei loculi non ancora utilizzati dovrà essere integrata con il versamento della metà della quota di incremento tariffario risultante al momento della tumulazione.

I loculi che si rendessero disponibili per effetto della revoca di cui sopra, qualora ne sia prevista la demolizione perché inutilizzabili, saranno dati in concessione con le modalità previste dal precedente articolo 48.

#### **ARTICOLO 77**

Pertanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10/09/1990 n° 285.

#### **ARTICOLO 78**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

